



LAVORO E PREVIDENZA OGGI

Casse professionali e pensione di vecchiaia

di *Corrado Spina**

Importante ed innovativa [sentenza del Tribunale di Salerno del 12 giugno 2026, n. 1123](#), in tema di irregolarità contributiva, pensione di vecchiaia e compensazione nelle Casse professionali privatizzate.

Il provvedimento esamina il rapporto tra irregolarità contributiva e diritto alla pensione di vecchiaia nell'ambito delle Casse professionali privatizzate, con particolare riguardo alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC).

La decisione distingue le annualità necessarie al perfezionamento del requisito contributivo da quelle ulteriori, interessate da omissioni, escludendo che il debito relativo a queste ultime possa impedire in assoluto il riconoscimento della prestazione.

Sul piano della compensazione, il Tribunale dichiara compensabili i ratei pensionistici arretrati e il debito contributivo residuo, demandando alla Cassa la quantificazione e l'imputazione delle poste.

Il contributo ricostruisce le domande formulate nel ricorso e sviluppa un'analisi critica della soluzione giudiziale, con particolare riguardo alla liquidità dei crediti, ai limiti della compensabilità e al perimetro della domanda.

La decisione valorizza una lettura sistematica e proporzionata del Regolamento Unitario CNPADC, distinguendo tra incidenza dell'inadempimento sul computo delle annualità e sulla misura della prestazione, da un lato, e sua attitudine a impedire in assoluto l'accesso al trattamento dall'altro.

Il tema viene posto in dialogo con i più recenti arresti della Corte di cassazione in materia di previdenza professionale e di contribuzione "*effettivamente versata*" (Cass. 18 agosto 2026, n. 24697; Cass. 31 marzo 2026, n. 8006).

Premessa

Il contenzioso previdenziale delle Casse professionali privatizzate continua a presentare una tensione di fondo tra due esigenze di pari rilievo sistematico, ovvero la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente e la salvaguardia del diritto dell'iscritto alla prestazione pensionistica.

Tale tensione emerge in modo particolarmente evidente nei casi in cui l'assicurato abbia maturato i requisiti anagrafici e una soglia minima di anzianità contributiva utile, ma presenti una posizione non integralmente regolare sotto il profilo dei versamenti.

Su questo principio si colloca la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1123 del 12 giugno 2026, relativa alla pensione di vecchiaia *ex art. 31* del Regolamento Unitario CNPADC.

La pronuncia affronta un quesito di significativo interesse teorico e pratico, relativa alla fattispecie secondo la quale la permanenza di un debito contributivo, riferito ad annualità ulteriori rispetto a quelle necessarie al perfezionamento del requisito minimo, possa impedire in via assoluta il riconoscimento della pensione di vecchiaia.

La risposta offerta dal giudice salernitano è negativa.

* Avvocato in Battipaglia. Prof. a contratto - Università dell'Aquila.

L'inadempimento contributivo, pur rilevante ai fini del computo delle annualità irregolari e della determinazione del montante, non può tradursi in una condizione ostativa indefinita all'accesso alla prestazione quando il requisito minimo sia già integrato attraverso annualità utili diverse.

Diritto alla pensione e irregolarità contributiva

La controversia nasce dalla domanda di pensione di vecchiaia presentata nell'aprile del 2022, al compimento del 70° anno di età, da un dottore commercialista iscritto alla CNPADC dal 1° gennaio 1984.

La Cassa aveva subordinato la lavorazione e la liquidazione della prestazione alla regolarizzazione della posizione contributiva, caratterizzata da omissioni riguardanti più annualità.

Nel caso di specie, l'iscritto chiedeva l'accertamento del diritto alla pensione, il pagamento degli arretrati e la compensazione con i contributi non versati dal 2009 al 2019.

La prospettazione attorea denunciava, inoltre, la mancanza di conteggi analitici e contestava la subordinazione della prestazione a una regolarizzazione complessiva destinata a protrarsi sino alla liquidazione effettiva.

Il nucleo della questione, dunque, non consiste nella negazione dell'obbligo contributivo, bensì nella determinazione dei suoi effetti, nel senso che occorre stabilire se ogni irregolarità possa paralizzare il diritto alla pensione oppure se debbano essere distinti il requisito di accesso, la misura della prestazione e il recupero del debito.

Pensione di vecchiaia decorrenza

Secondo la disciplina regolamentare ricostruita dalla sentenza, l'art. 31 del Regolamento Unitario CNPADC prevede per gli iscritti con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 2004, due percorsi alternativi: il primo 68 di età e almeno 33 anni di anzianità contributiva ed il secondo 70 anni di età e almeno 25 anni di anzianità contributiva.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.

La questione centrale riguarda il coordinamento tra l'art. 31 e l'art. 25, co. 5, del Regolamento Unitario.

Quest'ultimo stabilisce che il mancato versamento o il versamento parziale della contribuzione soggettiva e integrativa, nonché dei relativi accessori, che non consente la maturazione dell'anzianità contributiva, non dà luogo all'incremento e alla rivalutazione del montante e non dà luogo al riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.

La sentenza *de quo* non attribuisce utilità previdenziale ad annualità irregolari, ma fa riferimento allo stesso principio riconosciuto dalla Cassa, ovvero il diritto alla pensione con almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile e settanta anni di età.

Su tali premesse, il provvedimento distingue da un lato l'omissione che interessa annualità indispensabili al raggiungimento del requisito minimo, dall'altro il debito relativo ad annualità ulteriori, non necessarie al perfezionamento del diritto.

Nel primo caso, l'irregolarità può impedire la maturazione del requisito.

Nel secondo, invece, il Tribunale, non può trasformarsi in una condizione ostativa assoluta alla pensione già sorretta da un autonomo nucleo di annualità utili.

Infatti, se l'art. 25, co. 5, fosse letto nel senso di richiedere l'assoluta regolarità dell'intera posizione contributiva come presupposto generale di ogni trattamento, esso finirebbe per introdurre un requisito ulteriore rispetto a quelli già tipizzati e previsti dall'art. 31.

La rilevanza della soluzione risiede nella separazione tra diritto alla prestazione, misura della pensione e obbligazione contributiva residua.

Il riconoscimento della pensione non estingue il debito e non sana automaticamente le annualità irregolari, imponendo di valorizzare contribuzioni omesse.

La Cassa conserva la possibilità di recuperare le somme dovute, mentre la prestazione deve essere calcolata sulla contribuzione validamente utilizzabile.

Se, viceversa, la norma viene intesa come regola di imputazione selettiva dell'efficacia previdenziale delle singole annualità, allora la sua funzione è quella di escludere dal computo e dal

montante gli anni irregolari, senza però necessariamente travolgere il diritto già maturato sulla base di annualità diverse e sufficienti.

Principio di non automaticità nelle Casse professionali

Nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti non opera, in linea generale, il principio di automaticità delle prestazioni proprio del lavoro subordinato (Cass. 13 luglio 2026, n. 23113; Cass. 1° luglio 2026, n. 22600; Cass. 1° marzo 2026, n. 4577).

La giurisprudenza di legittimità ha più volte sostenuto che, in tema di previdenza forense, i redditi da assumere per il calcolo della pensione di vecchiaia sono quelli coperti da contribuzione “*effettivamente versata*”, sicché la mancata o minore contribuzione non dà diritto a una prestazione maggiorata nel *quantum* (Cass. 1° marzo 2026, n. 4575; Cass. 8 gennaio 2026, n. 434; Cass. 18 novembre 2025, n. 30449).

Nello stesso tempo, la medesima giurisprudenza ha chiarito che l’espressione “*effettiva contribuzione*” non equivale necessariamente a “*integrale contribuzione*”: infatti la contribuzione parziale può, in determinate fattispecie, consentire il computo dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, fermo il diverso problema della misura della prestazione (Cass. 1° aprile 2026, n. 8168; Cass. 23 dicembre 2025, n. 33910; Cass. 5 settembre 2025, n. 24646; C. App. Ancona 20 maggio 2024, n. 172).

Questo dato è decisivo.

La non automaticità delle prestazioni non comporta, di per sé, che qualsiasi irregolarità contributiva determini l’inesistenza del diritto a pensione.

Piuttosto, essa esclude che l’ente sia tenuto a riconoscere, sul piano quantitativo, prestazioni non sorrette da contribuzione effettivamente acquisita.

Diritto alla pensione nonostante il debito contributivo residuo

Nel caso deciso dal Tribunale di Salerno, la stessa CNPADC aveva riconosciuto che l’iscritto, una volta compiuti 70 anni, poteva far valere almeno 25 anni di anzianità contributiva utile.

La contestazione dell’ente non verteva quindi sul mancato raggiungimento della soglia minima, bensì sulla pretesa necessità di una regolarità contributiva complessiva e integrale dell’intera posizione.

Il giudice, nella presente fattispecie ha operato una distinzione netta, da un lato ha indicato che le annualità irregolari non possono essere valorizzate né per raggiungere il requisito minimo, né per incrementare il montante contributivo; dall’altro ha stabilito che il debito contributivo relativo ad annualità ulteriori rispetto a quelle già sufficienti per perfezionare il requisito non può però trasformarsi in una causa impeditiva assoluta e indefinita del diritto alla pensione.

La pronuncia sottolinea così un limite interno all’autonomia regolamentare della Cassa, nel senso che le regole sul computo delle annualità e sulla misura del trattamento possono incidere sulla struttura economica della prestazione, ma non possono tradursi, senza adeguata base normativa primaria, in una sostanziale ridefinizione dei requisiti di accesso.

Accesso alla pensione e misura della prestazione

Il contributo maggiore della sentenza può forse riassumersi nella chiara separazione tra *an* del diritto e *quantum* della prestazione.

Sul piano dell’“*an*”, il giudice ritiene sufficiente che l’iscritto abbia maturato i requisiti espressamente richiesti dall’art. 31, comma 2, lett. b), ossia il compimento del settantesimo anno di età e almeno venticinque anni di anzianità contributiva utile.

Sul piano del “*quantum*”, invece, resta fermo che le annualità non regolarizzate non possono essere computate e la contribuzione non effettivamente versata non può incrementare il montante.

In ogni caso la Cassa conserva il potere di recuperare i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti (Cass. 5 maggio 2026, n. 12829; Cass. 1° marzo 2026, n. 4575).

Questa distinzione appare coerente con la giurisprudenza della Cassazione in materia di previdenza professionale, che tende a concentrare gli effetti dell’irregolarità contributiva sul contenuto

economico della prestazione, più che sulla radicale negazione del diritto, salvo il caso in cui proprio l'assenza di annualità utili impedisca il raggiungimento della soglia minima (Cass. 23 luglio 2026, n. 23994; Cass. 7 agosto 2025, n. 22850).

Compensazione tra credito pensionistico e debito contributivo

Il secondo grande tema della decisione riguarda la compensazione.

Una volta riconosciuto il diritto alla pensione, il problema diventa quello di evitare che la permanenza del debito contributivo neutralizzi, in concreto, l'effettività della tutela.

La domanda di compensazione riguardava i ratei pensionistici arretrati da un lato e il debito contributivo residuo verso la Cassa dall'altro.

Il riferimento normativo è l'art. 1243 c.c., secondo cui la compensazione legale richiede crediti omogenei, liquidi ed esigibili, mentre la compensazione giudiziale può operare quando il controcredito, pur non essendo liquido, sia di facile e pronta liquidazione (Cass. 4 agosto 2026, n. 24445; Cass. 11 giugno 2026, n. 19271).

Il Tribunale ha escluso la configurabilità di una compensazione legale già perfezionata, perché il credito pensionistico trovava il proprio fondamento solo nella sentenza e doveva ancora essere esattamente quantificato.

Ha però ritenuto ammissibile una compensazione giudiziale o, più precisamente, un accertamento della compensabilità delle poste, demandando alla Cassa la concreta ricostruzione contabile in sede di liquidazione del trattamento, ovvero valutare i pagamenti già effettuati e procedere all'imputazione sino a concorrenza delle poste effettivamente dovute, documentate e compensabili.

La soluzione presenta un notevole interesse pratico, in quanto evita che il riconoscimento del diritto resti meramente dichiarativo e consente di coordinare tutela previdenziale e recupero del credito contributivo; nonché preserva la necessaria elasticità nella quantificazione delle poste, specie in presenza di ruoli, riscossioni parziali e accessori.

La compensazione giudiziale come strumento di tutela

Sotto il profilo dogmatico, la pronuncia mostra come la compensazione giudiziale possa fungere da tecnica di attuazione concreta del diritto previdenziale.

Il credito pensionistico, infatti, è certo nell'“*an debeatur*”, in forza della sentenza che accerta il diritto alla prestazione; è determinabile nel “*quantum*” mediante applicazione dei criteri regolamentari da parte dell'ente.

Inoltre, il debito contributivo ha natura pecuniaria omogenea rispetto al credito pensionistico; infatti è già stato oggetto di plurime quantificazioni da parte della Cassa attraverso un aggiornamento contabile.

In questa prospettiva, il giudice non opera una liquidazione numerica definitiva del rapporto dare-avere, ma dichiara compensabili le poste fino a concorrenza, rinviando alla fase esecutivo-contabile la precisa imputazione delle somme.

Si tratta di una scelta che richiama, sotto il profilo funzionale, altri precedenti di merito in cui il credito pensionistico e il debito contributivo sono stati coordinati attraverso meccanismi di compensazione, onde evitare soluzioni economicamente irrazionali o processualmente dispersive (Trib. Roma 19 Luglio 2024, n. 8478).

Profili critici

La soluzione accolta dal Tribunale di Salerno appare persuasiva per almeno tre ragioni.

Il primo argomento riguarda la tipicità dei requisiti di accesso alla pensione.

Se la legge e il regolamento individuano una soglia anagrafica e una soglia minima di anzianità utile, non sembra agevole sostenere che qualunque irregolarità riferita ad annualità ulteriori possa generare una preclusione assoluta non espressamente prevista.

Il secondo argomento è che il riconoscimento della pensione non priva la Cassa dei propri strumenti di tutela.

Il debito contributivo resta esigibile e recuperabile, anche mediante iscrizione a ruolo o regolazione compensativa dei ratei maturati.

Non vi è dunque un sacrificio irragionevole dell'equilibrio finanziario dell'ente, ma una diversa distribuzione degli effetti dell'inadempimento tra piano dell'accesso e piano della soddisfazione economica.

Il terzo argomento è di proporzionalità.

Una paralisi *sine die* del diritto alla pensione, nonostante il possesso del requisito minimo, rischierebbe di incidere eccessivamente sul nucleo essenziale della tutela previdenziale.

La giurisprudenza di legittimità, pur ammettendo interventi incisivi sulla misura delle prestazioni nelle Casse privatizzate, continua infatti a porre limiti alla possibilità di alterare irragionevolmente l'assetto dei diritti previdenziali (Cass. 1° aprile 2026, n. 8139; Cass. 10 dicembre 2025, n. 31820).

Resta tuttavia un possibile punto di attrito con quell'orientamento che enfatizza, nelle previdenze professionali, il nesso tra prestazione e integrale adempimento contributivo.

Il dato che consente di ricomporre la tensione interpretativa sta proprio nella specificità del caso, in quanto non si trattava di utilizzare annualità irregolari per raggiungere la soglia minima, ma di valutare l'effetto di irregolarità ulteriori su un diritto già perfezionato (Cass. 13 luglio 2026, n. 23113; Cass. 8 gennaio 2026, n. 434).

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Salerno offre un contributo rilevante al dibattito sulla previdenza delle Casse professionali.

Essa afferma, in sintesi, tre principi di particolare interesse:

Il primo, l'irregolarità contributiva impedisce il computo delle annualità interessate e incide sulla misura della prestazione, ma non può automaticamente trasformarsi in una causa impeditiva assoluta del diritto a pensione quando il requisito minimo sia già maturato su base diversa;

il secondo, la pensione di vecchiaia va riconosciuta quando risultino integrati i requisiti espressamente previsti dalla disciplina regolamentare applicabile, senza introdurre in via interpretativa ulteriori condizioni di accesso;

il terzo, la compensazione giudiziale tra credito pensionistico e debito contributivo costituisce uno strumento idoneo a dare effettività alla tutela, mantenendo al contempo ferma la possibilità per la Cassa di recuperare quanto dovuto.

In definitiva, il tema della pensione di vecchiaia nelle Casse professionali non può essere affrontato solo in termini di rigida alternatività tra diritto dell'iscritto e interesse finanziario dell'ente.

La decisione in commento mostra, invece, che una lettura sistematica delle regole previdenziali consente di bilanciare entrambe le esigenze, riconoscendo la pensione ove i requisiti minimi siano raggiunti e affidando alla compensazione e agli ordinari strumenti di recupero del credito il riequilibrio economico del rapporto.